



**GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO**

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/08/2010

=====

ADDI' 07/08/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA DELLA PISANA 1301 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENTI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	KATTEI	Marco	"
SUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANCEMI	Giuseppe Emanuele	"	ZAPPALA'	Stefano	"
CETICA	Stefano	"	ZEZZA	Maria	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS


ASSENTI: SUONTEMPO

DELIBERAZIONE N. 367

Oggetto:

Comune di Terracina (IT). Variante al P.R.G. per la modifica della zonizzazione, da "zona agricola" a zona "C4", del comprensorio "le Quattro Stagioni". Sentenza TAR Lazio sez. 1<sup>a</sup> n. 819 del 23.5.96, confermata dal Consiglio di Stato con Decisione n. 2640/03. Delibera C.C. n. 29 del 13.04.06. APPROVAZIONE.





367 - 7 AGO. 2010 *BR*

**OGGETTO: Comune di Terracina (LT)**

Variante al P.R.G. per la modifica della zonizzazione, da "zona agricola" a zona "C4", del comprensorio "le Quattro Stagioni". Sentenza TAR Lazio sez. 1° n. 819 del 23.5.96, confermata dal Consiglio di Stato con Decisione n. 2640/03.

Delibera C.C. n. 29 del 13.04.06

**APPROVAZIONE.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**Su proposta dell'Assessore alle politiche del Territorio e dell'Urbanistica**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

**VISTA** la legge regionale 5 settembre 1972, n. 8 e successive modificazioni;

**VISTA** la legge regionale 12 giugno 1975, n. 72 e successive modificazioni;

**VISTO** l'art. 16 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 recante "Norme sul governo del territorio" e successive modificazioni;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;


**VISTO** il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;

**PREMESSO** che il Comune di Terracina (Lt) è dotato di P.R.G. approvato con D.G.R. n. 873 del 28.11.1972;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 29 del 13.04.2006, con la quale il Comune di Terracina (Lt) ha adottato la Variante al P.R.G. per la modifica della zonizzazione, da "zona agricola" a zona "C4", del comprensorio "le Quattro Stagioni" in esecuzione della sentenza TAR Lazio sez. 1° n. 819 del 23.5.96, confermata dal Consiglio di Stato con Decisione n. 2640/03;

**PRESO ATTO** che a seguito della pubblicazione degli atti ed elaborati, avvenuta ai sensi e nelle forme di legge, sono state presentate n. 33 osservazioni, di cui una fuori termine, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale ha formulato le proprie controdeduzioni con deliberazione consiliare n. 90 del 04.12.2006;

**RILEVATO** che gli atti relativi alla Variante in questione sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale per il Territorio per l'emanazione del parere di competenza, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22.12.1999 n. 38, e che tale Organo consultivo della Regione, con voto n. 140/3 reso nella seduta del 29.05.2008, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante quale **Allegato A**, ha ritenuto che il suddetto strumento urbanistico sia meritevole di approvazione nei limiti e con le prescrizioni, nello stesso riportati, da introdursi d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765;



VISTA la nota n. 128590 del 16.07.2008 con la quale lo stesso Comitato Regionale per il Territorio ha trasmesso al Comune di Terracina (Lt) copia del suddetto voto n. 140/3 del 2008 invitandolo a formulare, in merito alle modifiche apportate, le proprie controdeduzioni ai sensi del citato articolo 3 della L. 765/67;

VISTA la D.C.C. n. 120 del 20.10.2008 con la quale il Comune di Terracina (Lt) ha formulato alcune osservazioni in merito alle modifiche apportate dal citato voto. n. 140/3/2008 espresso dal C.R.p.T;


VISTO il successivo voto n. 175/3, reso nella seduta del 11.02.2010, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante quale **Allegato B**, con il quale il Comitato Regionale per il Territorio ha accolto le osservazioni di cui alla citata D.C.C. n. 120 del 20.10.2008;

VISTA la nota n. 44483 del 03.04.2007 con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Regionale Agricoltura - Area 03 - Gestione Usi Civici e Diritti Collettivi - ha attestato che i terreni, interessati alla realizzazione dell'intervento urbanistico in argomento, non sono gravati da usi civici ne risultano appartenere al demanio civico di Terracina;

VISTA la nota n. 3940 del 17.04.2007 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio ha espresso parere di massima favorevole alla Variante di che trattasi;

VISTA la nota n. 174764 del 08.10.2007 con la quale il Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione fra i Popoli - Area S5- Difesa del Suolo ha espresso parere favorevole alla Variante al P.R.G., del Comune di Terracina (Lt), relativa al comprensorio "Le Quattro Stagioni", *con l'obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni di carattere geomorfologico e vegetazionale da inserire nell'apposita Delibera Comunale d'adozione e/o d'approvazione e nelle Norme Tecniche Attuative:*

- 1. Siano rispettate le prescrizioni inserite nelle relazioni geologica e vegetazionale a corredo dell'istanza a firma rispettivamente del Geol. A. Vernile e del For. M. Cargnelutti;*
- 2. Sono non idonee a nuove edificazioni le aree perimetrare di rosso nella Carta di Idoneità Territoriale allegata alla Relazione Geologica;*
- 3. Dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari di carattere tecnico atti alla salvaguardia dell'eventuale rischio di inquinamento delle falde idriche;*
- 4. La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico;*
- 5. Nella fase preliminare alla realizzazione di nuove opere, si dovrà procedere obbligatoriamente all'esecuzione di sondaggi geognostici ubicati in maniera da ottenere una visione tridimensionale della situazione geologico-strutturale; tali indagini dovranno accertare in modo puntuale le caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei terreni, corredando i relativi progetti esecutivi con esauriente documentazione cartografica, di calcoli relativi alla portanza dei terreni e dell'eventuale calcolo dei cedimenti dei terreni interessati dal bulbo delle pressioni trasmesse dalla costruzione;*



367 -7 AGO. 2010 R



6. In tutte le aree in cui la falda si presenti superficiale (entro 2 metri dal piano campagna) sono inibiti i piani interrati e semi-interrati; in ogni caso prevedere sempre un franco di circa 2 metri fra la base del piano interrato e il livello della falda;
7. Le fondazioni di nuovi fabbricati dovranno raggiungere i livelli più compatti e quindi essere necessariamente attestate su litotipi geologici che abbiano simili ed omogenee caratteristiche geomeccaniche in modo da limitare gli eventuali cedimenti differenziali ed avere comportamenti omogenei in situazione di evento sismico secondo quanto disposto dalle normative vigenti;
8. Dovranno essere asportate completamente le coperture di terreno argillificato, alterato e di riporto; il materiale di risulta non utilizzato per le sistemazioni dei lotti dovrà essere messo a dimora secondo la normativa vigente;
9. E' Vietato lo scarico del materiale asportato nelle zone sottostrada, nelle scarpate e lo spargimento sui terreni agricoli e il materiale di risulta non utilizzato per le sistemazioni dovrà essere messo a dimora secondo le normative vigenti ed in particolare secondo quanto indicato dalla DGR Lazio 816/06;
10. Siano realizzate idonee opere di regimazione delle acque meteoriche al fine di evitare qualsiasi fenomeno di impaludamento;
11. Siano utilizzate per l'arredo a verde specie autoctone curando sia l'inserimento paesaggistico che la compatibilità fitoclimatica;
12. Sia riutilizzato lo strato superficiale del suolo proveniente dagli scavi per l'eventuale ricostituzione del verde;
13. Realizzare lungo il perimetro delle proprietà siepi e/o filari arborei costituite da specie autoctone e salvaguardare gli esemplari arborei presenti all'interno dell'area, prevedendo un eventuale diradamento selettivo delle conifere nelle zone ove risulta elevata la densità di impianto;
14. Il Comune si impegni a realizzare tutte le opere che gli verranno imposte qualora si dovessero verificare situazioni di turbativa all'ambiente dal punto di vista forestale;
15. Ogni intervento dovrà essere eseguito in conformità con le indicazioni delle circolari e della normativa vigente in tema di costruzioni in zona sismica.


**VISTA** la nota del 16.10.2007 con la quale il Dipartimento di Pianificazione Urbanistica del Comune di Terracina (Lt) ha attestato che l'area del comprensorio "Quattro Stagioni", oggetto di Variante al P.R.G., non è interessata da alcun vincolo di natura paesaggistica (D.leg.vo 42/2004), idrogeologica (R.D. 3267/1923) e d'uso civico. **RITENUTO** di condividere e fare proprio i predetti voti del C.R.p.T. che costituiscono parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A e B**;

**RITENUTO**, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

#### DELIBERA

di approvare la Variante al P.R.G., adottata dal Comune di Terracina (Lt) con delibera di C.C. n. 29 del 13.04.06, per la modifica della zonizzazione, da "zona agricola" a zona "C4", del comprensorio "le Quattro Stagioni" in esecuzione della sentenza TAR Lazio



367 - 7 AGO. 2010 *fr*



sez. 1° n. 819 del 23.5.96, confermata dal Consiglio di Stato con Decisione n. 2640/03, secondo i motivi, nei limiti e con le prescrizioni contenuti nei pareri del Comitato Regionale per il Territorio resi con i voti n.140/3 del 29.05.2008 e n. 175/3 del 11.02.2010 che costituiscono parte integrante della presente deliberazione quale **Allegato A e B** ed in conformità alle prescrizioni di cui al parere in premessa riportato. Le osservazioni sono decise in conformità a quanto riportato nell'Allegato A del presente provvedimento. *M*

La Variante è vistata dal dirigente dell'Area 2B.05 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica nei seguenti elaborati:

- Elab. 0: Relazione – Norme Tecniche di Attuazione
- Elab. 1: Caratteri Fisici ed Antropici del Territorio
- Elab. 2: Progetto

e nella Relazione Geologica – Cartografia Tematica comprendente la Tavola della Idoneità Territoriale di cui al parere n. 174764 del 08.10.2007 reso dal Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione fra i Popoli – Area S5- Difesa del Suolo.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Allegato A



Allegato B

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 7 0 AGO. 2010




DIPARTIMENTO TERRITORIO  
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica  
Comitato Regionale per il Territorio

ALLEGATO A

Comitato Regionale per il Territorio  
Voto n. 140/3, del 29 Maggio 2008

Area 2B.05 Urbanistica e Beni Paesaggistici  
(Prov. di Roma - FR - LT)  
Il Dirigente  
Arch. Demetrio Tosini



OGGETTO: Comune di Terracina (LT)  
Variante al P.R.G.- comprensorio "le Quattro Stagioni"  
Sent. TAR Lazio sez. 1° n. 819 del 23.5.96, confermata  
dal Consiglio di Stato con Decisione n. 2640/03  
Delibera C.C. n. 29 del 13.04.06



### IL COMITATO

VISTA la richiesta prot. 919 del 16.10.07 pervenuta il 17.12.07 ed integrata con nota 155 del 19.2.08, con la quale il Comune di Terracina ha trasmesso la documentazione tecnica e amministrativa relativa alla Variante al PRG vigente, indicata in oggetto per l'esecuzione della sopra citata Sentenza TAR.

La documentazione amministrativa e tecnica è costituita da:

1. domanda del Comune prot. 919 del 16.10.07;
2. copia deliberazione del C.C. n. 29 del 13.04.06 di adozione della variante al P.R.G.;
3. copia avviso di pubblicazione all'Albo Pretorio;
4. copia delle pubblicazioni di quattro quotidiani: "Latina Oggi", "La Repubblica", "La Provincia", "Il Territorio" del giorno 23.5.06;
5. certificato attestante il deposito dell'atto consiliare n.29/06 negli uffici comunali a libera visione di tutti;
6. certificato attestante l'avvenuta:
  - pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio;
  - affissione del manifesto in luoghi pubblici e di pubblica frequenza;
  - pubblicazione dell'avviso su 4 quotidiani;
7. attestazione circa l'esistenza dei vincoli;
8. n. 33 osservazioni, di cui una fuori termine;
9. deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 4.12.06 di controdeduzioni;
10. Tav. 0 relazione - norme tecniche di attuazione;
11. Tav. 1 caratteri fisici ed antropici del territorio;
12. Tav. 2 progetto.

Sono stati inviati e acquisiti i seguenti pareri:

- a. parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 e DGR 2649/99 della Dir. Reg. Ambiente e Coop. Tra i Popoli, Area Difesa del Suolo prot. 174764 del 8.10.07;



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica  
Comitato Regionale per il Territorio

- b. parere favorevole ai sensi dell'art. 2 della LR n. 1/86 della Dir. Reg. Agricoltura Area Gestione Usi Civici e Diritti Collettivi prot. 44483 del 03.04.07;
- c. parere favorevole con prescrizioni della soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio prot. 3940 del 17.4.07.

Non risulta prodotto in atti il parere della ASL ai sensi della L.R. 52/80 sia per la variante in argomento che per la attigua "zona impianto tecnologico reflui" di cui al seguito.

## PREMESSO

Che il Comune di Terracina è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DGR n. 873 del 28.11.72 e che secondo quanto emerge dagli atti, l'Amministrazione Comunale ha programmato la presente variante per l'area di 57,665 Ha, destinandola a zona C4 come altre zone analoghe del vigente P.R.G. Tale decisione, da parte dell'Amministrazione, è stata presa per adempimento ed esecuzione della sentenza TAR Lazio sez.1<sup>a</sup> n. 819 del 23.5.96, confermata dal Consiglio di Stato con Decisione n. 2640/03.

Infatti l'area in argomento è stata oggetto di convenzione Rep. 179 del 15.9.66, ove il lottizzante si impegnava "...alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di collegamento viario del comprensorio con la provinciale S. Felice Circeo-Sabaudia e con via della Guardia ..." fin quando è intervenuta l'adozione del P.R.G. (DCC n.4 del 19.1.71), il quale riportava detta area a destinazione agricola. E' da ricordare che i lottizzanti, in relazione a tale previsione, presentarono osservazioni, trattate favorevolmente dal Consiglio Comunale di Terracina, ma respinte poi in sede di deliberazione dalla Giunta Regionale, adeguatasi ad un parere espresso dal consiglio superiore dei lavori pubblici. In tal modo ebbe inizio il contenzioso amministrativo di cui alle sopra citate sentenze, protrattosi per oltre trent'anni.

Secondo quanto riportato in relazione, allo stato attuale dei luoghi, le opere di urbanizzazione viaria risultano sostanzialmente realizzate nella loro maglia principale. Svariate costruzioni legittimamente assentite e/o legittimate per effetto dei condoni edilizi, caratterizzate principalmente da edifici unifamiliari di 1-2 piani fuori terra costituiscono il tessuto esistente della volumetria totale di circa 30.000 mc su lotti mediamente di mq. 800-1200. La problematica dello smaltimento dei reflui urbani è risolta tramite il collegamento alla rete dei comuni limitrofi.

L'area in argomento è posta a nord-ovest di Terracina incuneata all'estremo limite territoriale quasi a confine con Sabaudia e S. Felice Circeo e non risulta gravata da vincoli paesaggistici.

## CONSIDERATO

Cha la variante in argomento, come prevista nel suo dimensionamento, per espansione residenziale prevede ulteriori 2180 abitanti insediabili, i quali, come esplicitato dal Comune, non inficiano il dimensionamento del P.R.G. tenuto conto della ablazione della zona alberghiera contenente la previsione di 10.825 abitanti fatta nell'iter di approvazione del P.R.G. stesso.



# REGIONE LAZIO

## DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA

DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO E URBANISTICA

Comitato Regionale per il Territorio

Come riportato in relazione, la proposta di variante per questa zona di espansione è assimilata alla norma della C/4 di P.R.G., con la stessa normativa come di seguito riportata, tranne che per l'indice di fabbricabilità territoriale che viene diminuito da 0,35 a 0,30 mc/mq:

- Superficie minima del lotto mq. 1.500
- Numero dei piani 2
- Altezza max mt. 7,00
- Distanza minima dal filo stradale mt.10,00
- Distanza minima dai confini interni mt.10,00
- Distanza minima tra edifici mt, 20,00
- Indice di fabb. Fondiaria 0,50 mc/mq
- Indice di fabb. Territoriale 0,30 mc/mq

La ripartizione delle aree, come desunta dagli atti (tabella standard urbanistici) contiene i seguenti dati e parametri:

Zona di espansione residenziale C4	Mq	348.724
Zona verde pubblico F2	Mq	106.409
Zona attrezzature a servizio dei quartieri F2	Mq	14.188
Zona servizi tecnologici F2	Mq	1.118
Zona attrezzature sportive F2	Mq	10.139
Zona attrezzature turistico commerciali F2	Mq	9.975
Zona attrezzature turistico alberghiere F1	Mq	4.419
Viabilità	Mq	62.819
Parcheggi	Mq	6.285
Zona verde* attrezzature turistico commerciali	Mq	2.320
Zona verde* attrezzature turistico alberghiere	Mq	763
Parcheggio* attrezzature turistico commerciali	Mq	2.082
Parcheggio* attrezzature turistico alberghiere	Mq	1.424
<b>SUPERFICIE TERRITORIALE</b>	<b>Mq</b>	<b>570.665</b>

Alla proposta variante per la zona C4 viene aggiunta, oggi, quella dell'«impianto per il deposito preliminare di rifiuti liquidi non pericolosi» disposto con Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza Ambientale della Regione Lazio n. 281 del 20.12.04 ai sensi del D.Lgs. 22/97, avendone ricompreso l'area in zona F2 Servizi Vari (impianto tecnologico reflui) ove però dovrà rimanere fermo quanto disposto da detto decreto n. 281/04.

Per quanto attiene alle osservazioni contro dedotte con delibera Consiliare n. 90 del 4.12.06 si concorda con quanto deciso dall'Amministrazione Comunale stessa.



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Comitato Regionale per il Territorio

Si ritiene meritevole di accoglimento la Variante urbanistica del P.R.G. del Comune di Terracina limitatamente alla conversione da "zona agricola" a zona "C4" con Ift = 0,30 e n. abitanti 2.180, con le seguenti prescrizioni:

- Dovrà essere redatto apposito Piano Attuativo con relativa Convenzione che dia conto degli spazi per standard nella misura di 18 mq/ab e tenga in considerazione le prescrizioni del parere sismico.
- Nella redazione del Piano Attuativo, per la zonizzazione, si farà riferimento ai parametri urbanistici ed alle N.T.A. del P.R.G. vigente sia per le aree a standard (da verificare) e sia per le destinazioni non residenziali (commerciale, turistico, ecc.), che nella proposta attuale devono comunque intendersi indicative e non vincolanti.

Tutto ciò premesso e considerato, il "Comitato Regionale per il Territorio" esprime

## PARERE FAVOREVOLE

alla Variante al P.R.G. di Terracina, adottata con delibera Consiliare n. 29 del 13.04.06, nei limiti e con le prescrizioni di cui ai precedenti considerato, introdotte d'ufficio ai sensi dell'art. 3 della legge n. 765 del 1967, nonché nel rispetto di quanto contenuto nella nota n. 174764 del 8.10.07 della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Difesa del Suolo.

Prima della redazione del piano attuativo il Comune dovrà acquisire per tali aree il parere della ASI (ai sensi della LR 52/80) anche in relazione alla esistenza entro l'area interessata del citato impianto per il deposito dei reflui liquidi non pericolosi.

La nuova destinazione urbanistica non interviene a sanare eventuali costruzioni abusive non legittimamente condonate.

Il Segretario vicario del C.R.p.T.

(arch. Daniela Caridrelli)

Il vice Presidente del C.R.p.T.

(arch. Daniela Jacovone)






# REGIONE LAZIO

ALLEG. alla DELIB. N. 367  
- 7 AGO. 2010  
DEL

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica  
Comitato Regionale per il Territorio

ALLEGATO B

Area 2B.05 Urbanistica e Beni Paesaggistici  
(Prov. di Roma - FR - LT)  
Il Dirigente  
Arch. Demetrio Carpi



## COMITATO REGIONALE PER IL TERRITORIO Voto n. 175/3, del 11 Febbraio 2010.

Relatore:  
arch. Marco Rocchi

OGGETTO: Comune di TERRACINA (LT)  
Variante al P.R.G. – Comprensorio “Le Quattro Stagioni”.  
Sentenza T.A.R. Lazio, Sez.1<sup>^</sup>, n. 819, del 23 Maggio 1996, confermata  
dal Consiglio di Stato, con Decisione n. 2640/03.  
Delibera di Consiglio Comunale n. 29, del 13 Aprile 2006.  
Riferimento L. 1150/42.

### IL COMITATO

Premesso che, con nota n. 1036/V, del 23/10/2008 (ns. prot. n. 190464 del 29/10/2008), il Comune di Terracina ha trasmesso la Deliberazione di Consiglio Comunale con la quale è stato controdedotto al Voto del “Comitato Regionale per il Territorio” nel merito della Variante di cui all’oggetto.

La Variante in oggetto è stata esaminata dal C.R.p.T., in data 29/05/2008 ed, in tale Sede, è stata confermata le destinazione urbanistica deliberata dal Consiglio Comunale con i seguenti parametri:

- |   |            |
|---|------------|
| • indice di fabbricabilità territoriale | mc/mq 0,30 |
| • indice di fabbricabilità territoriale | mc/mq 0,50 |
| • sup. minima del lotto                 | mq 1.500   |
| • numero dei piani                      | 2          |
| • h max                                 | mt 7,00    |
| • distacchi dai confini                 | mt 10,00   |
| • distacchi dalle strade                | mt 10,00   |
| • distacchi dai fabbricati              | mt 20,00   |

Con la citata D.C.C., il Comune di Terracina ha controdedotto al Voto del C.R.p.T. chiedendo la riduzione del lotto minimo, da mq. 1.500 a mq. 1.000, la riduzione dei distacchi dai confini da mt. 10,00 a mt. 6,00 e la riduzione dei distacchi dei fabbricati da mt. 20,00 a mt. 12,00.

La motivazione posta a base di tale richiesta è che la D.G.C. n. 150/06, fatta propria all’unanimità dal Consiglio Comunale con atto n. 29-III/06, di adozione della Variante,



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO  
Direzione Regionale Territorio e Urbanistica  
Comitato Regionale per il Territorio

già prevedeva tali parametri che però, per mero errore materiale, sono stati indicati nel progetto di Variante uguali a quelli delle Zone C – Sottozona C4 già esistenti.

Considerato che, per la motivazione su esposta e dal rilievo della situazione in essere, in tale Comprensorio la modifica dei parametri dimensionali del lotto minimo, così come la modifica dei distacchi dai fabbricati e dai confini sia da considerare ammissibile e condivisibile, il "Comitato Regionale per il Territorio", è del

## PARERE

che, quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Terracina con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 120-XVII, del 20 Ottobre 2008, sia meritevole d'approvazione regionale.

IL SEGRETARIO DEL C.R.p.T.

(arch. Lucio Zoppi)

IL VICE PRESIDENTE DEL C.R.p.T.

(arch. Daniele Iacovone)

